

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

AKERLUND & RAUSING SPA

La Akerlund & Rausing S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), con delibera di CdA del 5 Dicembre 2023 si è dotata del sistema di “*Whistleblowing*” (di seguito anche “**segnalazioni**”) previsto dal D. Lgs. 24/2023 con il quale l’Italia ha dato “*Attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”. Il D. Lgs. 24/2023, nel solco della Direttiva europea, persegue la finalità di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente privato di appartenenza (ed anche pubblico), e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Il sistema di *whistleblowing* è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D. Lgs. 231/2001, nonché altri comportamenti illeciti o irregolari che possano minare l’integrità dell’Ente, perseguendo così lo scopo di diffondere una cultura dell’etica, della legalità e della trasparenza all’interno dell’organizzazione e nei rapporti con la stessa.

Cosa può essere segnalato?

Possono essere segnalate le violazioni di disposizioni normative nazionali o europee e i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico e/o l’integrità della Società, tra i quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs.231/2001;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente;
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Possono altresì essere segnalate le condotte (o sospette condotte) illecite in quanto non conformi al Codice Etico, alle Policy e alle Procedure adottati dalla Società. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate e che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti.

Il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Con l'intento di facilitare il segnalante nell'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo un elenco di violazioni e/o condotte rilevanti:

- violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs 231/2001, del Codice Etico, delle Policy e delle Procedure adottati dalla Società;
- dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (e.g. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (e.g. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- comportamenti volti ad ostacolare le attività della Pubblica Amministrazione (e.g. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, concorrenti (e.g. emissione di fatture fittizie, accordi sui prezzi etc.);
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
- falsificazione di note spese (e.g. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- furti di denaro, valori, forniture o altri beni appartenenti alla Società o a clienti;
- rivelazione non autorizzata di informazioni confidenziali;
- frodi informatiche;
- comportamenti volti ad ostacolare la parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, al trattamento, alle responsabilità, alle opportunità e ai risultati economici e sociali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- altro previsto dalla normativa.

Che cosa non può essere segnalato?

Il sistema di *whistleblowing* non può essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato quindi:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato;
- altro non previsto dalla normativa.

Chi può segnalare?

La persona fisica che è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore della Società di violazioni di normative o irregolarità e in particolare:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto).

La società informa che le tutele a favore del segnalante (cd. “*misure di protezione*”) si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

La tutela del segnalante è garantita anche nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico (ossia lavorativo) non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- durante il periodo lavorativo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (ossia lavorativo), se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Quali informazioni deve contenere la segnalazione?

La segnalazione deve contenere, quantomeno:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale, e della modalità con cui può essere raggiunto da comunicazioni del gestore delle segnalazioni. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima;
- la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati. La segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante è considerata anonima.

La segnalazione anonima è consentita sebbene non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, in ogni caso, ove circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono equiparate alle segnalazioni “ordinarie”. E’ sempre garantita la riservatezza dei dati del segnalante, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

Il segnalante è responsabile del contenuto della segnalazione.

A chi rivolgere la segnalazione?

La segnalazione deve essere rivolta **all’Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001** già operante presso la Akerlund & Rausing spa, che è stato nominato Gestore delle segnalazioni Whistleblowing.

Con quale modalità è possibile effettuare la segnalazione?

È possibile effettuare una segnalazione interna in uno dei seguenti modi:

- **tramite posta raccomandata all’indirizzo OdV 231 c/o Akerlund & Rausing spa via Torino 178 Lanzo Torinese (TO) cap 10074;**
- **richiedendo - o tramite email all’indirizzo odv@arlanzo.com o tramite raccomandata all’indirizzo sopra citato - un incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza 231 operante presso la Società, per effettuare una segnalazione orale. In questo caso, con il consenso del segnalante, l’incontro sarà verbalizzato.**

Il Gestore della segnalazione (l’OdV 231) garantisce la riservatezza del segnalante anche a mezzo di protocollazione della segnalazione in due buste chiuse separate, l’una contenente i dati identificativi del segnalante e l’altra contenente il contenuto della segnalazione, in modo da tenere separati i dati del segnalante dalla segnalazione. La password della casella di posta elettronica odv@arlanzo.com è nella disponibilità esclusiva del Presidente dell’OdV 231. Le segnalazioni saranno conservate con mezzi di archiviazione in armadiature chiuse che garantiscono la riservatezza e il cui accesso è possibile solo al Presidente dell’OdV 231.

E’ possibile effettuare una segnalazione “esterna” ?

Il segnalante potrà, altresì, effettuare una segnalazione c.d. “esterna”.

In tal caso, il destinatario della segnalazione sarà l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) la quale attiva e gestisce un canale di segnalazione esterna.

La normativa prevede la possibilità di segnalazione esterna qualora

- sia stata già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;

- si abbiano fondati motivi di ritenere che, se fosse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa essere motivo di ritorsione/discriminazione;
- si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono disponibili sul sito *internet* dell'ANAC.

E' possibile effettuare una "divulgazione pubblica"?

Il segnalante è tutelato anche quando effettua una c.d. "**divulgazione pubblica**" delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

In questo caso la tutela del Segnalante è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Come sono gestite le segnalazioni di condotte illecite?

Tutte le segnalazioni e le informazioni relative ad azioni, indagini e risoluzioni successive sono registrate e conservate in conformità ai requisiti di legge.

A tal fine l'*iter* prevede:

-chiunque abbia il ragionevole sospetto del verificarsi o della possibilità di verificarsi di un comportamento illecito può inviare una segnalazione mediante i canali summenzionati.

-il responsabile della gestione della segnalazione (l'OdV 231) invia un avviso di ricezione della segnalazione al segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento, nonché garantisce un termine ragionevole per dare un riscontro sull'esito dell'indagine interna, non superiore a tre mesi, a far data dell'invio dell'avviso di ricezione della segnalazione.

-il responsabile della gestione della segnalazione mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante.

-il responsabile della gestione della segnalazione dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute. In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

-In tale fase, il responsabile della gestione della segnalazione potrà procedere all'archiviazione delle segnalazioni manifestatamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, segnalazioni dal contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei dati, segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, segnalazioni non rilevanti o vietate.

-ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

-Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il responsabile della gestione della segnalazione, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avviano l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

-All'esito dell'istruttoria, il responsabile della gestione della segnalazione, fornisce un riscontro dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. In ogni caso, il responsabile della gestione della segnalazione informano dell'esito della segnalazione entro il summenzionato termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

E' tutelata la riservatezza del segnalante?

In caso di segnalazione interna o esterna, è compito del Responsabile della gestione della segnalazione garantire la riservatezza del segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. La riservatezza è garantita anche alle persone segnalate o comunque coinvolte e ad altri soggetti diversi dal segnalante.

La tutela della riservatezza è assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della violazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

La riservatezza del segnalante può non essere rispettata invece quando:

- vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Trattamento dei dati personali del segnalante

La Società è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, (c.d. GDPR) e comunica la specifica informativa privacy al riguardo. I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali dal d.lgs 24/2023 e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento (UE 2016/679) e dal D. Lgs.

51/2018. Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. La gestione delle segnalazioni è svolta direttamente dall'organizzazione del Titolare, tramite soggetti opportunamente designati e istruiti, che agiscono in veste di Autorizzati.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (responsabili della gestione della segnalazione) senza il suo consenso espresso. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del GDPR, per poter utilizzare l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità per le ragioni espressamente previste dall'art. 12 del D. Lgs. 24/2023, il titolare del trattamento, tramite soggetti appositamente autorizzati quali i responsabili della gestione della segnalazione ha l'obbligo di richiedere al segnalante di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per il trattamento specifico.

E' fatto divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante?

Nei confronti del segnalante è vietata qualunque forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Qualora un segnalante ritenga di essere stato vittima di un comportamento di discriminazione, potrà informare i responsabili della gestione delle segnalazioni. Nel caso in cui venga accertato che un segnalante è stato vittima di una condotta vietata, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione o ritorsione e avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione.

Che responsabilità ha il segnalante?

Le responsabilità, anche disciplinari, del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero rimangono impregiudicate.

L'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

Come sono tracciate e archiviate le segnalazioni?

La società e il gestore della segnalazione (OdV 231) adottano cautele per la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all'identità del segnalante e ai contenuti della segnalazione.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto di obblighi di riservatezza.